REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 13674 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

[Omissis] [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]) nata il [Omissis] [Omissis] [Omissis] a [Omissis] ([Omissis]) ed ivi residente in Strada [Omissis] della [Omissis], n. [Omissis], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, n. 21 e presso i loro domicili digitali *carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it* e *robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it.*

VISTO il decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 1/2025, con il quale è stata accolta l'istanza della convenuta di poter accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore Cons. Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Stefania Gambardella e, per la convenuta, l'avv. Roberto Spoldi su delega in atti per sostituzione processuale.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con atto di citazione depositato il 18 giugno 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio [Omissis] [Omissis], nella sua qualità - all'epoca dei fatti – di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza in servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Spoleto, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 70.000,00 in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 *(nel prosieguo "A.U.S.L. Umbria 2")*, a titolo di danno erariale indiretto conseguente a transazione stragiudiziale conclusa dalla predetta azienda con una paziente a causa della gestione inadeguata e del trattamento sanitario incongruo praticato dalla dott. [Omissis]durante l'attività di servizio.

II. Questi i tratti salienti della vicenda rappresentati dall'organo requirente: la paziente si era presentata al pronto soccorso dell'Ospedale di Spoleto per un problema di "dolore toracico" alle ore 9:03 del 30.10.2018. Alle ore 9:23 veniva perciò visitata dalla dr.ssa [Omissis], medico di guardia, che dopo aver fatto eseguire esami ematobiochimici ed una radiografia del torace, la dimetteva con diagnosi di "tosse".

Alle ore 20:38 del giorno successivo la degente veniva ricoverata nel

reparto di neurologia dell'ospedale di Foligno in via di urgenza per un ictus ischemico parietale sinistro, fibrillazione atriale, infarto del miocardio in sede anteriore, polmonite e tabagismo.

In data 28 febbraio 2019 veniva presentata richiesta di risarcimento danni, istruita dall'A.U.S.L. Umbria 2 mediante visite medico legali di tre consulenti, i quali concordemente valutavano non adeguata la gestione dell'accesso al pronto soccorso di Spoleto, in quanto la diagnosi di "dolore toracico" iniziale avrebbe dovuto comportare, secondo le linee guida ESC 2015 vigenti in materia, l'esecuzione non solo dell'esame radiografico, ma anche di un ecocardiogramma a riposo a 12 derivazioni entro 10 minuti dal primo contatto medico e dosaggi di biomarcatori, in particolare delle troponine cardiache, i cui valori sarebbero stati fondamentali per procedere ad una corretta diagnosi differenziale e riconoscere se le cause all'origine della dispnea e del dolore toracico erano di natura cardiaca (sindrome coronarica acuta) o polmonare. L'omissione di questi accertamenti ha determinato secondo i medici legali un ritardo nella diagnosi dell'infarto miocardico acuto e la conseguente impossibilità di intervenire più tempestivamente per evitare danni maggiori.

Sulla scorta di queste valutazioni e della previsione di sicura soccombenza in caso di contenzioso giurisdizionale, il Comitato Gestione Sinistri della A.U.S.L. Umbria 2 ha autorizzato il *loss adjuster* a tentare di chiudere transattivamente il sinistro per l'importo di 70.000,00 euro omnia.

A settembre del 2020 la transazione è stata perfezionata con la

controparte ed il successivo 17 novembre l'A.U.S.L. Umbria 2 ha effettuato il pagamento con apposito mandato

III. La dr.ssa [Omissis] [Omissis], costituitasi in giudizio a mezzo degli avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento, in unica soluzione, della somma di € 24.500,00, pari al 35% dell'addebito oggetto di citazione.

La Procura regionale ha reso parere favorevole.

IV. All'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11.12.2024, il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c., con decreto n. 1/2025, depositato il 7.01.2025, ha accolto l'istanza e, per l'effetto, ha determinato in € 24.500,00 la somma complessiva da versare in favore dell'A.U.S.L. Umbria 2, fissando il termine per il pagamento in giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento, con onere di tempestivo deposito della documentazione relativa.

V. In data 23.01.2025 i difensori di parte convenuta hanno depositato l'ordine di bonifico disposto dalla Spa AMTRUST Assicurazioni per conto di Ilaria Leli in data 17.01.2025 in favore dell'AUSL Umbria 2 e la relativa reversale di incasso n. 3000023 del 22.01.2025 emessa dal tesoriere dell'Azienda sanitaria a chiusura dell'operazione.

VI. All'udienza in camera di consiglio del 21.05.2025 la difesa della convenuta ha insistito per la definizione del giudizio con rito abbreviato e la Procura, rilevata la tempestività del pagamento, non si è opposta.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

VII. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in atti, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo determinato nel decreto n. 1/2025, per cui sussistono le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico della parte convenuta, ritenendo il Collegio ricorrere la soccombenza virtuale della stessa, in quanto il risarcimento effettuato consegue alla proposizione dell'atto di citazione della Procura regionale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13674 nei confronti della dr.ssa [Omissis] [Omissis].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 233,18 (diconsi euro duecentotrentatre/18).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il 23 maggio 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)